

Milano, 16 marzo 2020

La sentenza della Corte di Giustizia n. C-94/19 dell'11 marzo 2020 sulla rilevanza del distacco del personale ai fini IVA

La Sentenza della Corte di Giustizia n. C-94/19 dell'11 marzo 2020, in tema di rilevanza ai fini IVA del distacco del personale, ha assunto - su una questione sottopostale dalla nostra Corte di Cassazione - una posizione contraria rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana.

Com'è noto, infatti, le prestazioni di distacco del personale non rilevano ai fini IVA italiani ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, a norma del quale *"non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"*.

Al contrario, la Corte di Giustizia ha ritenuto che le prestazioni di distacco del personale (nel caso della sentenza citata tali prestazioni erano rese da una controllante alla sua controllata ma il principio troverebbe applicazione in ogni ipotesi di distacco, per esempio nel caso in cui la distaccante e la distaccataria siano società "sorelle") siano da considerarsi effettuate *"a titolo oneroso"* (e quindi rilevino ai fini IVA, quali operazioni imponibili) *"quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto"*, e cioè *"quando due prestazioni si condizionano reciprocamente...vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa"* (nel caso di specie, è stato affermato che *"se...dovesse essere dimostrato ... che il pagamento da parte della... (distaccataria, n.d.a.) degli importi che le sono stati fatturati dalla sua società controllante (distaccante, n.d.a.) costituiva una condizione affinché quest'ultima distaccasse il dirigente, e che la controllata ha pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l'esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni... E' irrilevante, a tale riguardo, l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione"*).

In buona sostanza, pertanto, in tutti i casi in cui sussista un sinallagma tra prestazione e pagamento, nei termini poc'anzi descritti, ne deriverebbe - ad avviso della Corte - l'assoggettamento ad IVA del distacco del personale, e ciò

senza che assuma alcuna rilevanza l'importo del corrispettivo pagato dal distaccatario (che potrà essere pari, superiore o inferiore ai costi del personale distaccato sostenuti dal distaccante).

Tenuto conto che la posizione della Corte di Giustizia nella sentenza citata si pone in netto contrasto con la disciplina IVA italiana del distacco del personale (che, come visto, ne prevede l'irrilevanza ai fini IVA ove venga rimborsato al distaccante solo il puro costo del distaccato), è auspicabile un intervento in tempi brevi dell'Amministrazione finanziaria italiana che, nelle more di un'eventuale modifica della normativa domestica in direzione conforme al principio statuito dalla Corte di Giustizia, possa fornire chiarimenti ai contribuenti, soprattutto in merito alla "gestione" dei contratti di distacco del personale attualmente in essere.

In attesa di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe essere consigliabile, quanto meno per i distacchi "nazionali" (in cui distaccante e distaccatario sono società italiane), ove possibile sospendere il pagamento dei corrispettivi (all'atto del pagamento, infatti, il servizio si considererebbe "effettuato" ai fini IVA e si porrebbe pertanto la questione se procedere o meno con l'addebito anche dell'IVA in sede di fatturazione).

Diverso discorso va fatto per i distacchi in cui una delle due parti è una società non residente, tenuto conto che le prestazioni in oggetto dovrebbero rientrare (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del DPR 633/72) tra le prestazioni c.d. "generiche" che si considerano "effettuate" *"nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi"* (e quindi il momento di fatturazione, correlato all'"effettuazione", non è legato al pagamento, salvo che quest'ultimo sia effettuato prima dell'ultimazione/maturazione dei corrispettivi).

In queste ipotesi, se il distaccante è una società italiana, anche allineandosi al principio sancito dalla Corte di Giustizia nella Causa C-94/19 (e quindi considerando rilevante ai fini IVA il servizio reso anche in ipotesi di rimborso del puro costo) la fattura andrebbe comunque emessa senza IVA italiana, essendo la distaccataria una società non residente.

Viceversa, nel caso in cui la distaccante sia una società non residente e la distaccataria una società italiana, l'IVA italiana verrebbe eventualmente assolta da quest'ultima (mediante "reverse-charge"). Motivo in più per cui un intervento urgente a livello normativo, o almeno da parte dell'Amministrazione finanziaria, è altamente auspicabile.